



TRIBUNALE DI LIVORNO
Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda all'utenza che con decorrenza 03.07.2016, data di entrata in vigore della Legge n. 119 del 30 giugno 2016 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, pubblicata sulla G.U. n. 153 del 02 luglio 2016), all'art. 492 c.p.c., terzo comma, è stato aggiunto il seguente periodo:

“Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.

TALE AVVERTIMENTO AL DEBITORE, PERTANTO, DEVE ESSERE INSERITO OBBLIGATORIAMENTE ALL'INTERNO DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO IN QUALSIASI TIPOLOGIA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA PRESCelta DALLA PARTE ISTANTE (PIGNORAMENTO IMMOBILIARE, PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO EX ART. 521 BIS C.P.C., PIGNORAMENTO DI NAVE, PIGNORAMENTO DI QUOTE SOCIALI O DI AZIONI, PIGNORAMENTO DI MARCHIO, ECC.).